

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO LACAPRA CONSULENTI DEL LAVORO ASS.

VIA CAIROLI n° 7 - 70122 BARI -

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Gennaio 2011*



# Lavoro

## Inps: a dicembre 2010 forte calo della CIGS

Si accentua nel mese di dicembre 2010 la tendenza alla diminuzione delle ore autorizzate di cassa integrazione (cig) rispetto a quelle autorizzate nello stesso mese del 2009: -16,4%. La decisa frenata del dato tendenziale si aggiunge a quella del dato congiunturale. Infatti, nel confronto con il mese precedente (novembre 2010), il calo si attesta sul -4,7%. Nel mese di dicembre 2010 sono state autorizzate 86,5 milioni di ore di cig, contro i 90,7 milioni di novembre 2010. Nel dicembre 2009 le ore autorizzate erano state oltre 100 milioni (esattamente 103,4 milioni). La flessione si manifesta in maniera particolarmente accentuata per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria (cigo). Nel dicembre 2009 erano state autorizzate 51,7 milioni di ore, contro i 21,4 milioni di dicembre 2010 (-58,5%), con un lieve aumento delle ore autorizzate rispetto a novembre 2010 (+3%). “I dati della cig di dicembre confermano quella diminuzione delle richieste di autorizzazione manifestatasi già in novembre – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua – molti osservatori, e giustamente, attendevano proprio dal mese di dicembre un segnale che aiutasse a interpretare la tendenza del mese di novembre. Si tratta del quarto mese in cui si registra una flessione congiunturale delle autorizzazioni e per il secondo mese consecutivo si mostra invece addirittura un calo tendenziale delle autorizzazioni. Mi pare che la fine del 2010 fornisca dati interessanti per chi cerca segnali di reazione positiva da parte del mercato e del mercato del lavoro in particolare”. Il maggior decremento negli interventi ordinari (-63,4% rispetto al dicembre dell’anno precedente) si registra nell’industria.

La forte diminuzione è confermata anche su base annuale: -46,2% rispetto al 2009, mentre nell’edilizia si evidenzia una sostanziale stabilità tra le ore Istituto Nazionale Previdenza Sociale autorizzate nel dicembre 2010 e quelle autorizzate nello stesso mese dell’anno precedente (-1,7%).

Il dato negativo tendenziale si conferma per la cassa integrazione straordinaria (cigs). Le ore autorizzate a dicembre 2010 sono state 43,2 milioni, con un incremento rispetto al 2009 del 40,9%. Anche gli interventi in deroga (cigd) diminuiscono tra dicembre e novembre (-29,6%), passando da 31 milioni di ore autorizzate in novembre a 21,8 di dicembre. Nel confronto dicembre 2010 e dicembre 2009 la cigd aumenta invece del 3,7%.

Nel 2010 sono state autorizzate complessivamente 1,2 miliardi di ore di cig, con un incremento rispetto all’anno precedente, quando erano state 914 milioni, del 31,7%; tuttavia il consumo effettivo (il tiraggio) delle ore è stato sostanzialmente identico, essendo attestato nel 2010 su circa il 50% (il dato di dicembre sarà noto la prossima settimana, ma a novembre il tiraggio era al 48%) delle ore autorizzate e arrivando, nel 2009, quasi al 70%.

Sostanzialmente stabile il numero delle domande di disoccupazione e di mobilità.

## Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Dal 28 gennaio prossimo saranno operative le nuove norme che prevedono incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. La legge 30 dicembre 2010 n. 238, che disciplina la materia, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio”. Lo comunica il Ministero degli Affari Esteri. La finalità è incentivare, mediante agevolazioni fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, il rientro in Italia di persone che abbiano maturato all'estero esperienze formative o professionali, e si trasferiscano nel nostro Paese per svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo ovvero attività d'impresa. I soggetti beneficiari: devono essere cittadini dell'Unione Europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 2 anni; se in possesso di un titolo di laurea, avendo svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa in un Paese che non sia quello di origine o l'Italia; se non laureati, avendo svolto continuativamente per lo stesso periodo un'attività di studio, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, in un Paese che non sia quello di origine o l'Italia; avranno diritto alle agevolazioni fiscali previste, a condizione che vengano assunti o decidano di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e qui trasferiscano il proprio domicilio, nonché la residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività”.





## Ministero Interno: decreto flussi 2010, la procedura tutta sul web

La circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro fornisce i dettagli sui clic day che partiranno il 31 gennaio e il 2 e 3 febbraio a seconda delle diverse categorie e nazionalità dei richiedenti. A partire dal 17 gennaio sarà disponibile su [www.interno.it](http://www.interno.it) l'applicativo per la compilazione dei moduli. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il cosiddetto 'decreto flussi 2010', ha preso il via l'iter che porterà all'assegnazione dei 98.080 permessi di soggiorno riservati ai cittadini extracomunitari. Le domande di nulla osta per lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico dal sito internet del ministero dell'Interno. Le procedure per la registrazione degli utenti, la compilazione dei moduli e l'invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e già sperimentate nelle precedenti edizioni degli anni scorsi relative ai decreti flussi. Le novità introdotte quest'anno riguardano la compilazione delle domande che avverrà in modalità on line direttamente sul web, per consentire una maggiore celerità nell'acquisizione da parte del sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Inoltre, la conferma di avvenuta ricezione non sarà più inviata sull'e-mail del richiedente ma sarà visibile già sull'applicativo di compilazione, nell'area privata dell'utente. La prima data da ricordare è il 17 gennaio quando a partire dalle ore 8.00 sarà disponibile l'applicativo per la compilazione delle domande da trasmettere solo successivamente nei giorni previsti per le diverse tipologie lavorative e di nazionalità. I CLIC DAY Per l'invio delle domande, il via è fissato a partire dalle 8,00 del 31 gennaio esclusivamente per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate, specificate nell'art. 2 del DPCM, ovvero, cittadini albanesi, algerini, del Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini; del Niger, del Gambia e di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione. Il secondo appuntamento è per il 2 febbraio sempre dalle ore 8,00 quando sarà possibile inviare le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona. Dal 3 febbraio, a partire dalle ore 8,00, invio delle domande per tutti i restanti settori indicati negli articoli 4, 5 e 6 del decreto.

## Rapporto UIL sul lavoro sommerso

Tra i numerosi dati emersi colpisce il numero complessivo dei lavoratori totalmente in nero "scovati" dall'insieme dei corpi ispettivi - Ministero del Lavoro, Inps, Inail, Enpals - dal 2006 ad oggi. Sono oltre 1,2 milioni i lavoratori risultati irregolari nelle aziende ispezionate. Di questi il 47,2% (pari a 581.360 lavoratori), sono completamente in nero. Così come è altissima la percentuale di aziende irregolari sul totale di quelle ispezionate: il 61,7% (in valori assoluti si tratta di 854.732 aziende).

Dall'analisi delle ispezioni effettuate a livello territoriale - riferita alla sola attività ispettiva condotta dal Ministero del Lavoro - da gennaio ad ottobre 2010 emerge che, a differenza di diffusi luoghi comuni, questo fenomeno non è prevalentemente radicato nel Mezzogiorno. Secondo lo studio, infatti, tra le Regioni con il più alto tasso di aziende irregolari tra quelle ispezionate quattro su cinque sono presenti nel Centro-Nord: Liguria (73,1%), Lombardia (63,9%), Marche (62,9%), Campania (il 59,8%) e Umbria (il 59,4%).

Così come la più alta percentuale di lavoratori in nero rispetto all'occupazione irregolare trovata nelle aziende ispezionate è stata riscontrata prevalentemente nel Nord. Ad eccezione della Campania dove si concentra la più alta percentuale di lavoratori in nero (il 70,8%), troviamo, infatti, l'Emilia Romagna il 55%, il Friuli Venezia Giulia il 46,1%, il Molise il 44,7% e la Liguria il 44,2%.

Altro spaccato del lavoro sommerso è quello che emerge dall'analisi dei provvedimenti di sospensione delle aziende, dal 2008 ad ottobre 2010, per presenza di occupazione in nero in misura uguale o migliore al 20%. Sono stati adottati oltre 15 mila provvedimenti. I settori meno virtuosi sono risultati l'edilizia (5.471 provvedimenti di sospensione) e i pubblici esercizi (4.511).

Nelle aziende oggetto di sospensione sono stati trovati oltre 34 mila lavoratori totalmente in nero (il 54% dell'occupazione presente presso le aziende), di cui 4 mila lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (che rappresentano l'11,7% dell'occupazione in nero).



## **Inail: riduzione tasso medio di tariffa**

*I datori di lavoro interessati alla riduzione del tasso per interventi di prevenzione effettuati, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio 2011.*

Dal 2000 l'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).

### **A cosa serve**

L' "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:

- 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
- 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).

### **Chi può beneficiarne**

Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.

### **Come ottenere la riduzione**

L'Azienda deve presentare o spedire all'INAIL, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall'INAIL.

Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.

La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente

### **Valutazione e decisione**

L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

### **Applicazione della riduzione**

La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

### **Esempio**

La richiesta di riduzione per l'anno 2010 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell'anno 2009.

I pre-requisiti (regolarità contributiva ed assicurativa, regolarità in materia di prevenzione ed igiene) si riferiscono alla situazione in essere al 31 dicembre 2009.

La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).

## Click day Inail: esauriti in poco tempo i 60 milioni messi a disposizione per progetti in formazione e sicurezza

L'elevato numero di accesso al portale Inail lo scorso 13 gennaio per poter accedere al finanziamento di progetti ed iniziative in ambito della sicurezza sul lavoro ha provocato un black out del sito. Numerose le aziende rimaste fuori. Mentre sono in corso contestazioni sulla procedura utilizzata, richieste di ripetizione, interrogazioni parlamentari, l'Inail ha pubblicato le proprie giustificazioni:

### INAIL

**Portale INAIL: sette minuti di black out. Ma per tutti**


*14 gennaio 2011. L'incremento esponenziale degli accessi alla piattaforma telematica dell'Istituto - anche ben prima delle 14, quando si avviava l'operazione "click day" - ha provocato un'indisponibilità totale del servizio. Al ripristino ogni cosa è ripresa regolarmente, senza disfunzioni*

ROMA - Esuberano di accessi per il portale INAIL. Mercoledì scorso sette minuti di "black-out" in occasione dell'operazione "click day" hanno reso il servizio indisponibile per chiunque. Di fatto, quindi, non vi è stato chi ha potuto accedere alla piattaforma telematica e chi, invece, no: sulla Rete per quell'intervallo di tempo l'Istituto è stato irraggiungibile per tutti.

Il portale dell'INAIL è predisposto per gestire oltre 25mila sessioni di lavoro simultanee. Il click day - come noto - era programmato per le ore 14 del 12 gennaio, ma già prima di quell'ora oltre 20mila utenti stavano operando nell'aggiornamento continuo delle pagine in cui si sarebbe visualizzato il "bottono" di invio della domanda di finanziamento.

Tutto questo, ha provocato un incremento esponenziale degli accessi - rimasti abbondantemente e sempre sopra il milione, sia prima che immediatamente dopo le 14 - causando, così, il blocco del portale e, quindi, l'indisponibilità del servizio per sette minuti (dalle 14.03 alle 14.09). Durante questo intervallo - ribadisce l'INAIL - il servizio è stato reso indisponibile per tutti gli utenti.

Al ripristino (ore 14,09 circa), il servizio è ripreso regolarmente e non ci sono state disfunzioni di alcun tipo. Al termine della giornata, il traffico registrato è stato di oltre 12 milioni di accessi per circa 1 milione 800 mila pagine e oltre 142mila login di utenti registrati, con valori di traffico mediamente triplicati rispetto a quelli medi giornalieri sull'intero portale INAIL.



## Inps - Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia



Il D.M. Lavoro/Economia 4 ottobre 2010 (allegato 1) - pubblicato nella G. U. n.290 del 13 dicembre 2010 - ha confermato per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del DL n. 244/1995 (legge n. 341/1995). Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell'11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. Le aliquote contributive da considerare sono in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2010. Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal "45.11" al "45.45.2"



### **Inps: notifica via SMS delle scadenze di pagamento dei contributi per i lavoratori domestici**

( Messaggio 1375/2010) E' stato reso disponibile sul sito INTERNET dell'INPS un nuovo servizio per la notifica delle scadenze relative al pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.

I cittadini con PIN che sottoscrivono il servizio riceveranno, al recapito indicato al momento della sottoscrizione del servizio, nei 10 giorni antecedenti la scadenza per il versamento dei contributi relativi ad un rapporto di lavoro domestico, un messaggio sms di avviso della scadenza con indicazione del codice del rapporto di lavoro e dell'importo da pagare con riferimento all'ultimo versamento effettuato. E' possibile anche richiedere, in aggiunta o in alternativa, l'invio dello stesso messaggio ad un indirizzo di posta elettronica. Il servizio è raggiungibile nella sezione SERVIZI ONLINE del sito per tipologia di utente ( Cittadino/Servizi rapporto di lavoro domestico), per tipologia d'accesso (Codice fiscale-PIN o CNS/Servizi rapporto di lavoro domestico)e per tipologia di servizio (Servizi per il cittadino/Servizi rapporto di lavoro domestico).

### **Inps: contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti nel corso dell'anno 2010**

L'Inps comunica che è stata ultimata la spedizione dei modd. F24 con scadenza 16 febbraio 2011, relativi alla quarta emissione 2010, predisposti per il versamento dei contributi dovuti per il 2010 ed anni precedenti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno.

Ai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA è stato spedito un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi.

Diversamente, ai soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell'anno e degli acconti 2010.

I contribuenti interessati hanno ricevuto un plico contenente n. 5 modelli F24, corredati da un prospetto di liquidazione dei contributi con l'indicazione dei termini di versamento.

Entro il 16 febbraio 2011 dovranno essere versati i contributi relativi:

- al quarto trimestre 2010 in riferimento al minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti.

Entro la medesima scadenza del 16 febbraio p.v saranno versati il primo e secondo acconto 2010, in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e contestualmente, le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti.

Alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011 dovranno essere corrisposte rispettivamente la seconda, la terza e la quarta rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.

Per quanto riguarda le aliquote e la base imponibile dei contributi in argomento si rinvia alla circolare n.14 del 2 febbraio 2010.



# Fisco

## Un anno positivo per Equitalia: nel 2010 contestata solo una cartella su mille

Il 2010 è stato l'anno della trasparenza e della semplificazione tra Equitalia e i contribuenti. Negli ultimi dodici mesi, infatti, il gruppo pubblico incaricato della riscossione dei tributi per conto dello Stato ha messo in campo una serie di iniziative per rendere sempre migliore il rapporto con i cittadini e le imprese. E i dati dicono che la strada intrapresa è quella giusta: su un totale di circa 18 milioni di cartelle che Equitalia spedisce ogni anno in tutta Italia, la percentuale di quelle contestate dai contribuenti è pari appena allo 0,1%. «Equitalia in quattro anni di attività ha raggiunto ottimi risultati sul fronte del recupero dell'evasione e su quello dell'assistenza ai contribuenti – commenta Angelo Coco, direttore centrale Servizi Enti e Contribuenti – Un fisco efficiente e attento deve puntare, anche nel 2011, a un rapporto con i cittadini basato sul fair play che contribuisca a migliorare la percezione delle persone nei confronti della pubblica amministrazione». Cartelle contestate ai minimi storici interna che ha consentito di arginare i disguidi burocratici del sistema di accertamento e riscossione che ricadevano sui cittadini. In base alla direttiva i cittadini che ritengono di aver ricevuto una cartella non dovuta possono interrompere le procedure di riscossione presentando una semplice autodichiarazione supportata dalla documentazione che attesti, per esempio, il pagamento già avvenuto o una sentenza favorevole. In tal modo si evita ai contribuenti di fare la spola tra gli uffici pubblici perché è Equitalia che si fa carico di richiedere le opportune verifiche presso gli enti creditori. Su un totale di circa 18 milioni di cartelle che Equitalia spedisce ogni anno in tutta Italia, ammontano a circa 19 mila quelle contestate, praticamente una su mille che, tradotto in percentuale, si tratta di una cifra prossima allo zero. Quasi tutte le contestazioni, tra l'altro, non riguardano l'attività propria di Equitalia ma si riferiscono a omesse o ritardate comunicazioni da parte degli enti creditori agli agenti della riscossione. La metà delle cartelle contestate riguarda problematiche dei Comuni e delle Prefetture riconducibili alle multe per infrazioni al Codice della Strada. Nuovi sportelli e sedi imprese un'offerta migliore di punti di contatto: sono stati aperti complessivamente 32 nuovi sportelli, di cui 17 uffici aggiuntivi e 15 trasferimenti di sede, per un offerta totale di circa 1.500 casse e punti consulenza e 370 sportelli sul territorio. Tutte le aperture dei nuovi sportelli Equitalia sono state caratterizzate da interventi incentrati sulla qualità: spazi più confortevoli, maggiori postazioni adibite alle informazioni/consulenza e alla cassa, inserimento di punti d'accoglienza, attrezzature moderne e altro ancora.



## La cartella si paga anche dal tabaccaio

Da alcuni giorni è operativo l'accordo siglato nei giorni scorsi a Roma dal direttore generale di Equitalia, dal presidente della Federazione italiana tabaccai (Fit), e dall'amministratore delegato di Banca ITB. L'accordo consente di saldare i debiti fiscali e contributivi nelle 11.782 tabaccherie abilitate al servizio di pagamento tramite Rav, il bollettino precompilato allegato alle cartelle. I nuovi canali di pagamento si aggiungono agli sportelli dell'agente della riscossione e a quelli di banche e poste, creando una rete capillare sul territorio. I contribuenti hanno ora a disposizione anche più giorni e orari più flessibili per mettersi in regola con Equitalia. Grazie alla lunga fascia oraria osservata dai tabaccai, infatti, che va dalle ore 6 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle ore 6 alle 14 la domenica, si può decidere se pagare le cartelle prima o dopo l'orario lavorativo e persino nel weekend. L'importo massimo per ogni operazione fissato da Banca ITB è di 1.500 euro e si possono effettuare i versamenti sia in contanti sia tramite bancomat, con una piccola commissione per i tabaccai di 1 euro e 80 centesimi. L'elenco degli esercenti abilitati in tutta Italia è consultabile sul sito Fit all'indirizzo [www.tabaccai.it](http://www.tabaccai.it). In base all'accordo, inoltre, per i contribuenti che decidono di mettersi in regola dopo la scadenza di 60 giorni c'è un'importante novità: diventa possibile avere istantaneamente dal tabaccaio il Rav aggiornato con gli interessi di mora e le altre spese, senza doversi più recare necessariamente presso uno sportello Equitalia.



## **Preclusione all'autocompensazione. Prima applicazione. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. La piena operatività della disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l'adozione di un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l'applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all'emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

## **Agenzia Entrate: dopo il CUD 2011, definitivamente approvati i modelli Iva/2011, 770/2011 Semplificato, 770/2011 e 730/2011 con le relative istruzioni**

Dopo il CUD 2011, definitivamente approvati dalla Agenzia delle Entrate i modelli Iva/2011, 770/2011 Semplificato, 770/2011 e 730/2011 con le relative istruzioni. Tutti i modelli sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

## **La dichiarazione Iva anticipata è per tutti La presentazione entro febbraio svincola dalla comunicazione dati**

Stop alla comunicazione annuale dati Iva per i contribuenti con saldo a debito che presentano la dichiarazione Iva entro febbraio.

La circolare 1/E Agenzia Entrate, per favorire la semplificazione degli adempimenti Iva a carico degli operatori economici e garantire a tutti un eguale trattamento, prevede che, sia in presenza di un credito sia di un debito nei confronti dell'Erario, i contribuenti possono presentare la dichiarazione Iva separatamente dal modello Unico e trasmetterla entro il mese di febbraio. In questo caso non sarà più necessario inviare alle Entrate la comunicazione annuale dati Iva.

Si tratta di una semplificazione, riconosciuta in via interpretativa dalle Entrate, che equipara i contribuenti che hanno una posizione debitoria a quelli che vantano invece un credito. L'art. 10 del Dl 78 del 2009 ha, infatti, previsto per i contribuenti con anno d'imposta coincidente con quello solare la possibilità di presentare la dichiarazione Iva slegata da quella unificata. In entrambi i casi la presentazione anticipata del modello entro febbraio rende di fatto inutile l'invio della comunicazione annuale dati Iva.

Inoltre, la circolare precisa che, in caso di presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva, non è possibile effettuare i versamenti in base alle scadenze del modello Unico. Il versamento del saldo annuale deve, quindi, essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione oppure a rate maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni".





## **Il Fisco a rate supera quota un milione Un aiuto ai contribuenti in difficoltà che vale 14,2 miliardi di euro**

Un milione di rateizzazioni concesse da Equitalia per un importo che supera i 14,2 miliardi di euro. I dati al 31 dicembre 2010 confermano la tendenza in aumento dei contribuenti che scelgono la strada del pagamento a rate per saldare i debiti fiscali e contributivi. L'agevolazione, che dal 2008 è gestita direttamente dagli agenti della riscossione, consente a famiglie e imprese in situazione di temporanea difficoltà economica di dilazionare, anche fino a sei anni, gli importi delle cartelle.

Il Lazio è la regione in cui il maggior numero di contribuenti ha fatto ricorso alle rate: ne sono state concesse quasi 140 mila per un importo di 2,6 miliardi di euro. A seguire la Campania (132 mila rateizzazioni concesse per 1,6 miliardi), la Lombardia (128 mila per 2,4 miliardi) e la Toscana (106 mila per quasi un miliardo). Le rateizzazioni sono uno strumento fondamentale per raggiungere l'obiettivo strategico, ormai consolidato in tutto il gruppo Equitalia, di ottimizzare il rapporto con i contribuenti. La possibilità di pagare a rate si traduce in un aiuto concreto a cittadini e imprese, consente di ridurre il ricorso a procedure cautelari ed esecutive e permette di ottenere una maggiore efficienza nell'attività di riscossione.

«La gestione delle domande di rateizzazione richiede personale specializzato capace di coniugare la valutazione di singoli casi, spesso complessi, con il rispetto delle norme che regolano il beneficio - sottolinea il vicedirettore generale di Equitalia, Renato Vicario - L'utilizzo efficiente di questo strumento è una testimonianza concreta di come il Gruppo Equitalia, insieme all'obiettivo di contribuire al recupero dell'evasione, sia costantemente impegnato nel cercare tutte le soluzioni possibili per agevolare la vita a cittadini e imprese che intendono regolarizzare la loro posizione fiscale e contributiva».

Gran parte delle rateizzazioni concesse riguarda debiti di importo fino a 5 mila euro, per i quali non è richiesta alcuna documentazione particolare a supporto della domanda. Richiedere una rateizzazione è semplice: sul sito internet di Equitalia, [www.equitaliaspa.it](http://www.equitaliaspa.it), sono disponibili i moduli da compilare e consegnare all'agente della riscossione, nonché la documentazione da allegare in caso di istanze per debiti superiori a 5 mila euro e un calcolatore in grado di simulare il piano di rateizzazione.

## **Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico Arrivano i chiarimenti sul Piano Casa e la ritenuta sui bonifici**

Triplice intervento delle Entrate nell'ambito delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di risparmio energetico. I due bonus del 36 e 55 per cento possono essere richiesti anche per i lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni, mentre la ritenuta d'acconto del 10 per cento sui relativi bonifici può essere trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non va effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione.

**Ampliamenti Piano Casa agevolati** - Con la risoluzione 4/E l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, viene confermato che l'ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici, come già chiarito dalle circolari 57/E e 121/E del 1998.

**Le ritenute d'acconto vanno alle consorziate** - La risoluzione 2/E precisa che i Consorzi di imprese senza finalità di lucro possono trasferire alle consorziate la ritenuta alla fonte del 10 per cento, che banche e Poste Spa devono effettuare sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e risparmio energetico. La risoluzione, infatti, precisa che le ritenute possono essere attribuite alle singole imprese una volta azzerato l'eventuale debito Ires del Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa (atto costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione).

**Sugli oneri di urbanizzazione niente ritenuta per i Comuni** - Sempre in tema di ritenuta d'acconto, la risoluzione 3/E interviene specificamente sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e di quelli collegati alla realizzazione degli interventi agevolati. Per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10 per cento, il pagamento di tali spese non deve necessariamente essere effettuato tramite bonifico. Tuttavia, se ciò avviene, occorre indicare il Comune come destinatario e, come causale, che si tratta di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico; non va, quindi, utilizzato l'apposito modulo per le agevolazioni generalmente predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.

Il testo delle risoluzioni è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni".



## **Scommesse sul web: vincite online su Unico tra i redditi diversi Ecco le regole per dichiarazione e monitoraggio**

Puntata fiscale vincente sui giochi virtuali, anche se il premio corre su un conto corrente estero. Le somme guadagnate partecipando a scommesse e ad altri passatempi su Internet, infatti, per esempio attraverso un casinò in Rete, sono redditi diversi, quindi tassati per intero, da riportare nel modello Unico e soggetti agli obblighi di monitoraggio. In particolare, quest'ultimo adempimento, che comporta la segnalazione delle vincite nel modulo RW, scatta nel caso in cui il contribuente-scommettitore, per accedere al gioco online, si appoggi a un conto corrente estero infruttifero la cui consistenza superi i 10mila euro alla fine del periodo d'imposta, e se, nello stesso arco di tempo, i movimenti registrati oltrepassino questa stessa soglia. Sono questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 141/E diffusa oggi, che si sofferma sulle corrette modalità di tassazione delle vincite online.

**Le vincite corrono online ma i guadagni si fermano sul modello Unico** - In particolare, il documento di prassi precisa che i ricavi ottenuti giocando sul web, per esempio accedendo a un casinò in Rete, rientrano nel novero dei redditi diversi, così come, più in generale, le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio. Di conseguenza, questi importi sono tassati per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione e, quindi, non tenendo conto delle spese sostenute per la loro produzione, a partire dalla quota di partecipazione al gioco. Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d'imposta che applica la ritenuta alla fonte, è compito del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi e, più precisamente, nel rigo RL15 del quadro RL di Unico.

**Scommesse virtuali tramite conti esteri: fermata obbligata sul modulo RW** - Sul fronte del monitoraggio fiscale, la risoluzione spiega che, se il contribuente si appoggia a un conto corrente estero infruttifero per accedere al gioco online, questo costituisce un'attività finanziaria soggetta al monitoraggio da segnalare nel modulo RW, potendo generare redditi di fonte estera imponibili in Italia. Questo però a due condizioni: che il conto abbia una consistenza di oltre 10mila euro alla fine del periodo d'imposta e che i movimenti effettuati nello stesso arco di tempo superino questa stessa soglia. Nel dettaglio, il giocatore dovrà compilare la sezione II del modulo RW, riportando il saldo del conto estero al 31 dicembre e barrando la colonna 4 per evidenziare che non ricava interessi. Ancora, sempre nell'RW va riempita la sezione III per indicare sia i versamenti fatti dal nostro Paese sul conto estero, sia i trasferimenti su un conto italiano intestato al contribuente. Al contrario, sfuggono agli obblighi di monitoraggio i pagamenti fatti per acquistare beni o per affrontare spese correnti sfruttando le disponibilità finanziarie all'estero.

## **Authority Mercato: Avviso per le imprese: attenzione ai moduli per l'inserimento nelle banche dati**

Si avvisano le imprese e in particolare i piccoli esercizi, di prestare molta attenzione qualora dovessero ricevere un modulo da sottoscrivere e rispedire via fax alla società Le Pagine Gialle per modificare o cancellare i dati relativi alla propria azienda. Il modulo potrebbe infatti provenire dalla società The Yellow Pages - Le pagine Gialle, che non ha niente a che vedere con la società Seat Pagine Gialle SpA. La sottoscrizione del modulo determina l'acquisto inconsapevole di spazi pubblicitari in una guida internet per aziende gestita dalla società The Yellow Pages. Si tratta di una società tedesca che attualmente non ha sedi operative in Italia e che non risulta rintracciabile, in quanto facente capo unicamente a una persona fisica stabilita in Germania. La società, inoltre, nel modulo in questione, invita a rivolgersi a un numero telefonico di Milano (390264672684) corrispondente, in realtà, a un'utenza ubicata in Svizzera. Si tratta di comportamenti non perseguibili dall'Antitrust senza la collaborazione delle altre Autorità estere che non può tuttavia essere attivata perché i moduli vengono inviati ad aziende e non a singoli consumatori.



# Economia

## **Banca d'Italia: abbastanza grigia la situazione italiana**

(...)

**La crescita prosegue nell'area dell'euro...** Nel terzo trimestre del 2010 il PIL dell'area dell'euro è cresciuto dello 0,3 per cento sul periodo precedente (1,0 nel secondo). L'espansione del prodotto sarebbe proseguita nel quarto trimestre. Da ottobre l'indicatore €-coin prodotto dalla Banca d'Italia è risalito, attestandosi su un tasso trimestrale di crescita del PIL dell'area tra lo 0,4 e lo 0,5 per cento. Il prodotto tedesco continuerebbe ad aumentare decisamente più che nella media dell'area. Secondo gli operatori professionali censiti da Consensus Economics nel 2010 il PIL dell'area sarebbe cresciuto in media dell'1,7 per cento e manterrebbe un ritmo di espansione di poco più basso nell'anno in corso, in linea con le recenti proiezioni dell'Eurosistema. L'inflazione al consumo si è portata poco sopra il 2 per cento in dicembre, essenzialmente per l'accelerazione dei prezzi dei beni energetici; vi hanno concorso anche gli aumenti delle imposte indirette disposti nel secondo semestre in alcuni paesi dell'area. Gli indicatori sulle aspettative di inflazione a medio e a lungo termine rimangono coerenti con l'obiettivo di stabilità dei prezzi dell'Eurosistema.

**...e in Italia** - Nel terzo trimestre del 2010 il PIL in Italia ha rallentato allo 0,3 per cento sul periodo precedente, come nel resto dell'area. Il principale impulso all'attività economica ha continuato a provenire dalle esportazioni, mentre il contributo della domanda interna, già modesto, si è ridotto in connessione con la decelerazione degli investimenti in macchinari e attrezzature che ha fatto seguito all'esaurirsi degli incentivi fiscali. L'attività economica, segnatamente la produzione industriale, si sarebbe indebolita nello scorcio dell'anno. I comportamenti di consumo delle famiglie si confermano improntati alla cautela, risentendo della debolezza del reddito disponibile e delle prospettive incerte sulle condizioni del mercato del lavoro.

**L'occupazione ancora non recupera** - L'occupazione ha continuato a ridursi nel terzo trimestre, pur lievemente. Confermando le tendenze in atto dagli inizi della crisi, la riduzione è risultata più marcata tra i giovani. In un quadro caratterizzato da attese di un ritorno lento verso i livelli di prodotto precedenti la crisi, le imprese privilegiano forme contrattuali più flessibili rispetto a impieghi permanenti a tempo pieno.

**Il fabbisogno è diminuito significativamente nel 2010** - Nel 2010 il fabbisogno del settore statale è diminuito di quasi 1,5 punti percentuali del PIL rispetto all'anno precedente. Sulla base delle informazioni disponibili, l'indebitamento netto si sarebbe portato al di sotto dell'obiettivo del 5 per cento del prodotto. Il miglioramento rifletterebbe principalmente una contrazione delle spese in conto capitale. La dinamica delle entrate, dopo la caduta del 2009, sarebbe tornata positiva, anche grazie alla introduzione, dal gennaio 2010, di nuovi vincoli alle compensazioni sull'IVA. Il debito in rapporto al PIL sarebbe aumentato a circa il 119 per cento, dal 116,0 dell'anno precedente. Parte di tale aumento, inferiore a quello stimato per il complesso dei paesi dell'area dell'euro dalla Commissione europea, ha peraltro avuto in contropartita l'incremento (pari 0,7 punti percentuali di PIL) delle disponibilità liquide che il Tesoro detiene presso la Banca d'Italia. Per il triennio 2011-13 la Decisione di finanza pubblica (DFP) prevede un ulteriore, graduale miglioramento dell'indebitamento netto, per effetto della manovra triennale varata alla fine di maggio dello scorso anno. La legge di stabilità per il 2011 approvata in dicembre non ha modificato il profilo di rientro dell'indebitamento netto della DFP.

**Nel biennio 2011-12 la crescita in Italia resterebbe moderata** - Secondo le nostre valutazioni aggiornate - che per la domanda mondiale si basano sulle ipotesi sottostanti alle proiezioni per l'area diffuse dall'Eurosistema in dicembre - in Italia il PIL manterrebbe sia nel 2011 sia nel 2012 il basso ritmo di crescita dell'anno passato, intorno all'1 per cento. L'espansione del prodotto, frenata dalla debole domanda interna, resterebbe inferiore a quella dell'area dell'euro, che le valutazioni di consenso indicano all'1,5 per cento. In questo scenario, non si avrebbe una robusta ripresa dell'occupazione. L'inflazione al consumo si attesterebbe sul 2 per cento nel biennio 2011-12.

**Lo scenario potrebbe mutare in entrambe le direzioni** - Questo quadro è circondato da forti elementi di incertezza. Da un lato, i rinnovati timori sulla sostenibilità dei debiti sovrani in alcuni paesi dell'area dell'euro potrebbero riflettersi in un aumento dei costi di finanziamento anche per il settore privato. Dall'altro lato, la crescita della domanda mondiale potrebbe rivelarsi più vigorosa di quella qui ipotizzata, pur rivista al rialzo al 7 per cento, circa un punto più che nello scenario delineato a luglio scorso. È essenziale che vengano rimossi gli ostacoli strutturali che hanno finora impedito all'economia italiana di inserirsi pienamente nella ripresa dell'economia mondiale.



## **Inps: cassa integrazione, tiraggio al 48%, le ore di CIG utilizzate nel 2010 come nel 2009**

Si conferma intorno al 48% il “tiraggio” della cassa integrazione. I dati sono aggiornati a tutto il mese di ottobre, e fissano in 48,25% la percentuale di utilizzo delle ore autorizzate di cig. In particolare su 100 ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria, ne risultano utilizzate il 52,5%; mentre si fermano al 46,5% sommando quelle autorizzate per cassa integrazione straordinaria e in deroga. In sostanza tra gennaio e ottobre 2010 sono state autorizzate un miliardo e 26 milioni di ore di cig, ma ne sono state utilizzate meno della metà, cioè 495,2 milioni.

“Da quattro mesi calano le ore autorizzate di cig e da un anno continua a comprimersi anche il tasso di utilizzo della cassa integrazione – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua – si tratta di due dati convergenti che mostrano segni di dinamismo nell’imprenditoria nazionale e nel mercato del lavoro. Nel 2010 le ore utilizzate di cig non saranno superiori a quelle utilizzate nel 2009”. Nel corso dell’intero 2009 erano state autorizzate 914 milioni di ore e ne erano state utilizzate poco meno di 600 milioni (circa il 65% del totale richiesto), nei primi dieci mesi dell’anno 2010 le ore autorizzate sono state un miliardo e 26 milioni, ma ne sono state utilizzate meno di 500 milioni (48,25%). Con questa dinamica (si utilizza meno della metà delle ore richieste) è presumibile che negli ultimi due mesi dell’anno (in novembre e dicembre sono state autorizzate 177 milioni di ore di cig) si arrivi a un totale delle ore utilizzate che dovrebbe restare al di sotto della soglia di 600 milioni di ore, quindi sullo stesso livello del 2009.

## **Istat: fermo reddito famiglie, in calo potere d’acquisto**

*Nel terzo trimestre del 2010 il reddito disponibile delle famiglie italiane è rimasto al palo: in valori correnti ha registrato una variazione nulla rispetto al trimestre precedente. Su base annua è cresciuto dell’1,4% (+0,4% in primi nove mesi 2010). Lo rileva l’Istat che ha anche evidenziato come il potere d’acquisto, nello stesso periodo, abbia segnato un calo dello 0,5% sia su base congiuntura che annua (-1,2% nei primi nove mesi del 2010).*

Nel terzo trimestre del 2010 la propensione al risparmio delle famiglie (definita dal rapporto tra il risparmio lordo delle famiglie e il loro reddito disponibile entrambi depurati della componente stagionale) è stata pari al 12,1 per cento, in diminuzione di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,9 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 2009.

La flessione del tasso di risparmio è il risultato, in questo trimestre, di una stasi del reddito disponibile, cui si accompagna una dinamica positiva della spesa per consumi. Infatti il reddito disponibile delle famiglie nel terzo trimestre 2010 non si è modificato rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa delle famiglie per consumi finali ha segnato un aumento dello 0,8 per cento (Tabella1, Figura 1). Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il reddito disponibile delle famiglie in valori correnti è aumentato dell’1,4 per cento, a fronte di un incremento del 2,4 per cento della spesa delle famiglie per consumi finali.

Il potere di acquisto delle famiglie (cioè il reddito disponibile delle famiglie in termini reali) è diminuito dello 0,5 per cento sia rispetto al trimestre precedente che al corrispondente trimestre del 2009. Nel complesso, da gennaio a settembre 2010 le famiglie hanno subito una riduzione del loro potere d’acquisto dell’1,2 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente; nei primi nove mesi del 2009 la perdita di potere d’acquisto era stata molto più incisiva e pari al -3,2 per cento. Il tasso di investimento delle famiglie (definito dal rapporto tra gli investimenti fissi lordi, che comprendono gli acquisti di abitazioni e gli investimenti strumentali delle piccole imprese classificate nel settore, e il reddito disponibile lordo) nel terzo trimestre 2010 si è attestato all’8,8 per cento, superiore di appena 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,3 punti percentuali rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. Gli investimenti delle famiglie sono, infatti, aumentati solo dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre hanno mostrato una dinamica più vivace in termini tendenziali



# Giurisprudenza

## **Beni ammortizzabili: niente cestino per le fatture con più di dieci anni**

*L'obbligo di conservazione permane fino a quando la deduzione può essere contestata dal Fisco*

L'onere in capo al contribuente di documentare l'esistenza e consistenza dei costi riguarda tutte le componenti reddituali negative, non esclusi quei beni che, pur acquistati molti anni prima, continuano a partecipare al risultato di esercizio attraverso la procedura di ammortamento.

È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con la sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio.

## **Dirigenti e ingiusto licenziamento: indennità assoggettata a tassazione separata**

*A meno che il contribuente non dimostri che la somma non è imponibile perché meramente risarcitoria*

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, sono assoggettate a ritenuta d'acconto e a tassazione separata le somme percepite dal lavoratore a seguito della transazione della controversia avente a oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 26385 del 30 dicembre. L'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa in quanto derivante in modo pieno ed esclusivo dalla cessazione del rapporto di lavoro, quindi a questo collegata, è in ogni caso assoggettabile ad imposizione. *Può* risultare esente da tassazione solo a condizione che il contribuente dimostri che la predetta indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro.

## **Assegni familiari e truffa nei confronti dell'INPS**

Con sentenza n. 41472 del 23 novembre 2010, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS il titolare di un assegno familiare che non abbia comunicato all'INPS la variazione del nucleo familiare (separazione e poi divorzio dalla moglie). La Suprema Corte ha affermato che "la condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire casualmente sull'erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente orientato a perpetrare l'inganno".



## **Licenziamento legittimo per ferie..... a rischio**

Sarà pur vero che il lavoratore è libero di usufruire del periodo feriale nella località che meglio crede, ma alla stregua dei principi di correttezza e buona fede, il lavoratore deve comunque astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto. Il singolare caso trattato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 1699/2011) consente anche di trarre un nuovo innovativo principio in ordine alla legittima aspettativa del datore di lavoro alla prestazione lavorativa al termine del periodo di assenza per ferie del lavoratore. La finalità specifica delle ferie di consentire al lavoratore di appagare le sue personali esigenze e di ritemperare le proprie energie non può essere soddisfatta in modo tale da compromettere, invece, il recupero delle normali energie psico - fisiche e pregiudicare l'aspettativa del datore di lavoro al corretto adempimento della prestazione lavorativa al termine del periodo feriale.

## **Lavori in casa sempre soggetti alle norme sulla sicurezza**

I piccoli lavori in economia fatti svolgere nella propria abitazione, non sfuggono alle responsabilità derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro cui il committente è sempre tenuto ad attenersi. Rinnova tale principio la Corte di Cassazione in sentenza 42465/2010.

## **Per l'imposta esposta nel Modello Unico non versata, non serve l'avviso bonario**

L'imposta dovuta, come esposta nel modello Unico e non versata dal contribuente, deve essere direttamente iscritta a ruolo, senza la necessità del preventivo avviso bonario. Si è così espressa la Corte di Cassazione, respingendo l'ennesimo ricorso di un contribuente, già soccombente nei due precedenti gradi di giudizio tributario. Il comma 5 dell'art. 6 della L. 212/2000 recita: *"Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto"* La lettera della norma è chiara nel richiedere, per il sorgere dell'obbligo dell'invito del contribuente, la sussistenza non solo di profili di incertezza ma anche di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Deve pertanto affermarsi che, a norma dell'art. 6 della L. 212/2000, l'avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative. Nel caso esaminato, l'ufficio con l'atto impositivo controverso, "ha soltanto richiesto che venisse corrisposta l'imposta esposta nel Modello Unico e non versata".



## **Regolarizzazione contributiva tardiva: fuori dall'appalto**

La dichiarazione di regolarità contributiva dell'impresa resa dal legale rappresentante che poi si rileva mendace anche se la posizione contributiva è stata successivamente sanata, comporta l'esclusione dall'appalto.

Rimane questo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di gare pubbliche, ribadito nella recente sentenza nr. 104/2011 del Consiglio di Stato.

La questione è estrapolata da una più ampia decisione con la quale veniva confermata l'esclusione dell'impresa ricorrente dalla gara d'appalto. Nello specifico, era stata dichiarata con auto certificazione la regolarità contributiva di una cooperativa chiamata a giustificare il ribasso dell'offerta : dalla documentazione poi prodotta, risultava che nel periodo di interesse l'impresa non era invece in regola – pur se la posizione debitoria risultava sanata successivamente - con conseguenza della esclusione .

Su tale aspetto, il Collegio giudicante ha ritenuto doversi confermare la correttezza dell'affermazione secondo cui, in occasione della partecipazione alla gara , l'impresa versava in stato di non correttezza contributiva, con la conseguenza per cui la dichiarazione resa dal suo legale rappresentante risultava effettivamente inveritiera, senza che rilevasse a tal fine la successiva regolarizzazione della posizione , nè la richiesta di rateizzazione dei contributi dovuti.

Deve quindi trovare puntuale conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell'ammissione alla gara.

## **Sottrazione abusiva di files aziendali: non è furto ma violazione delle norme a tutela di informazioni segrete.**

Ferma restando la rilevanza penale, la condotta del lavoratore che prima di rassegnare le dimissioni, effettua l'accesso ai computers in dotazione della ditta, copia dei documenti informatici, contenuti in alcuni files aziendali, relativi a dati ed offerte commerciali della società per cui lavora trasferendo i files, sotto forma di allegati, nella propria casella di posta elettronica e lo stesso, successivamente, utilizza i detti files a tutto vantaggio di una azienda concorrente della quale era amministratore, non configura il reato di furto ma costituisce violazione delle norme a tutela di informazioni segrete e precisamente dell'art. 622 cod.pen..

## **La subordinazione attenuata nel lavoro a domicilio**

E' degna di nota la definizione data da ultimo del lavoro a domicilio dalla Corte di Cassazione in sentenza nr. 21625/2010 . L'intervento della Corte si è reso necessario per dirimere una ben più ampia controversia tra una lavoratrice e la società datrice; quel che qui si pone in evidenza, è la caratterizzazione che i giudici offrono del lavoro a domicilio. Si legge in sentenza che il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa (pur se in ambienti esterni all'azienda, con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purchè conviventi e a carico) diventa elemento integrativo". Perché tale condizione si realizzi, poi, "è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione. Il lavoro a domicilio, pertanto, resta pur sempre un rapporto di lavoro subordinato, ben differenziabile da quello autonomo, all'uopo essendo necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dalla L. n. 877 del 1973, art. 1, come modificato dalla L. n. 858 del 1980, art. 2



## In evidenza

Gennaio 2011

2

**24 gennaio 2010: scatta la decadenza al diritto all'impugnativa per tutti i licenziamenti illegittimi ante "collegato lavoro"**

*Tutti i licenziamenti illegittimi formati prima del 24 novembre 2010 ( data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro" ) che non sono stati impugnati entro il prossimo 24 gennaio 2011, non potranno più essere eccezioni in quanto in tale ultima data il lavoratore decade dalla facoltà di impugnativa.*

E' la conseguenza che deriva dall'art. 32 della legge n. 30/2010 in materia di decadenza. Nel sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 30/1966, n. 604, la norma ora recita : " *Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.* "

In sostanza, i lavoratori che in passato hanno subito un licenziamento ritenuto illegittimo e che sin'ora non hanno provveduto ad impugnarlo per varie cause ( ripristino rapporto di lavoro, diverso rapporto di lavoro con lo stesso datore, ecc) o che per altri motivi si sono riservati di impugnarlo, in base alla predetta norma , ora hanno tempo 60 giorni ( dal 24 novembre 2010 – data di entrata in vigore della legge ) per rendere nota la propria volontà di impugnazione. Scaduto tale termine , il lavoratore decadrà da ogni possibilità di impugnativa. Viene osservato a riguardo che tutto il peso di questa disposizione , ricadrà per lo più su quei lavoratori che a causa del proprio stato di bisogno, hanno accettato licenziamenti illegittimi, con la promessa di riassunzione ; o su quei lavoratori che si sono rioccupati presso lo stesso datore e si trovano ora in costanza di rapporto di lavoro, ma reduci da un licenziamento illegittimo. Tali lavoratori , sono ora messi di fronte alla necessità di impugnare quei licenziamenti , pena la decadenza dal diritto.

E ciò non potrà essere solo un passaggio formale per proteggere eventuali diritti maturati: è infatti lo stesso art. 32 che dispone che " *L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato (...)*".

Ne consegue quindi che entro tale ulteriore termine, il lavoratore dovrà necessariamente fare sul serio.

E' appena il caso di evidenziare che le predette modalità di decadenza – come espressamente indicato dal citato art. 32 riguardano anche:

- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;





- al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
- al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
- all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
- ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
- b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della legge;
- c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
- d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
**Sindacato Unitario**  
 Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
 Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
 E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
 Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

